

## XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)  
11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)MARTEDÌ 4 MAGGIO 2010  
33<sup>a</sup> SedutaPresidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione  
GIULIANO*La seduta inizia alle ore 15,35.*

## IN SEDE REFERENTE

**(1167-B/BIS)** *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio. Proposta di limitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il provvedimento è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con un messaggio motivato che evidenzia alcuni profili per i quali si richiede un nuovo esame. In particolare, nel messaggio sono evidenziate perplessità relative agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50. In considerazione di ciò, la Camera dei deputati, in data 29 aprile, ha approvato con modificazioni il provvedimento, limitando l'esame ai soli articoli oggetto del messaggio presidenziale, con l'unica aggiunta di alcune modifiche all'articolo 17, resesi necessarie per assicurare la coerenza del testo sotto il profilo finanziario e il rispetto dei principi generali in materia di contabilità pubblica.

Precisa che, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, e dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento del Senato, le Commissioni riunite possono proporre all'Assemblea di limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio, così come avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, nonché all'articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore **CASTRO** (PdL), relatore per la Commissione lavoro, ricorda il contenuto del messaggio motivato del Capo dello Stato e sottolinea la disponibilità immediatamente dichiarata dal Governo e dalla maggioranza a intervenire per modificare il disegno di legge in esame. Sottolinea, in particolare, la richiesta di maggiore tipizzazione del concetto di equità in relazione al rafforzamento di quel tipo di arbitrato, la richiesta di garantire una tutela del lavoratore con riguardo all'agibilità dell'arbitrato tenendo conto del possibile disallineamento delle condizioni di partenza e di assicurare l'autonomia delle parti anche nel caso in cui si renda necessario l'intervento regolatore del Ministro.

Riferisce quindi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in considerazione delle motivazioni del messaggio di rinvio. Nell'articolo 30 è stato soppresso il riferimento alle "fondamentali regole del vivere civile" e all'interesse dell'organizzazione, in modo da limitare il rischio di un intervento intrusivo da parte del giudice sulla base dell'eccessiva soggettività della valutazione. All'articolo 31 si è precisato che la decisione secondo equità deve rispettare, oltre che i

principi generali dell'ordinamento, i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Al comma 9 del medesimo articolo, recependo i contenuti dell'avviso comune tra le parti sociali dell'11 marzo scorso, la Camera dei deputati ha stabilito che la clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ovvero prima del decorso di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro; essa comunque non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; infine davanti alle Commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale. Sempre all'articolo 31 sono state precisate le procedure relative alle controversie riguardanti la validità del lodo arbitrale irrituale e quelle riguardanti l'intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della stipulazione dell'accordo interconfederale o contratto collettivo a proposito del quale si chiarisce che si tiene conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali. Ricorda anche l'approvazione di un emendamento presentato dai Gruppi di opposizione che limita l'applicazione della disciplina alle controversie già insorte: si tratta di una modifica inopportuna, che altera significativamente la *ratio* della norma, e che dunque a suo avviso dovrebbe essere soppressa.

Infine, richiama le modificazioni apportate all'articolo 32 sulle formalità della comunicazione del licenziamento, e all'articolo 50, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Conclude, ritenendo opportuno sottoporre all'Assemblea la proposta di limitare l'esame, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento, alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, analogamente a quanto deliberato dalla Camera dei deputati. In particolare all'articolo 20, che dispone l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51; all'articolo 30, in materia di clausole generali e certificazione del contratto di lavoro; all'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro; all'articolo 32, concernente decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato; all'articolo 50, concernente disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative; deve intendersi altresì compreso nelle parti da sottoporre all'esame l'articolo 17 che, pur non richiamato nel messaggio di rinvio, contiene termini di decorrenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria, come richiesto dalla Commissione bilancio del medesimo ramo del Parlamento, e come già indicato dal presidente Giuliano.

Il senatore **SALTAMARTINI** (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali, si sofferma sui rilievi riguardanti l'articolo 20, in relazione al quale il Capo dello Stato ha eccepito che esso non interpreta, ma apporta una modificazione integrativa alla legge delega n. 51 del 1955, in materia di sicurezza del lavoro, che ha peraltro esaurito i propri effetti in quanto legge di delegazione, e non garantisce la salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In proposito, ricorda il principio generale, stabilito dall'articolo 28 della Costituzione, della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato, secondo le leggi penali, civili e amministrative, per gli atti compiuti in violazione dei diritti; dichiara la disponibilità a una attenta riformulazione della disposizione a fini di coerenza e sistematicità, che faccia salva la natura precettiva della norma, precisando comunque che non si tratta di rimuovere dall'ordinamento fattispecie incriminatrici. Si associa, infine, alla proposta di limitazione della discussione avanzata dal relatore Castro.

Sulla proposta di limitazione della discussione si apre quindi un dibattito.

Il senatore **ROILO** (*PD*) rileva che il messaggio motivato del Capo dello Stato ha censurato il carattere eterogeneo del provvedimento. Si tratta di un disegno di legge delega assai complesso e articolato, e dunque non è opportuna una deliberazione del Senato che non consenta di discutere l'intero provvedimento. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo alla proposta.

La senatrice **CARLINO** (*IdV*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta, ricordando che si tratta di un testo complesso, che contiene disposizioni estranee all'oggetto originario, con una modalità di legislazione che in se stessa ha suscitato la censura del Presidente della Repubblica.

Le Commissioni riunite approvano quindi la proposta, da sottoporre all'Assemblea, di limitare la discussione agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*